

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3017/92 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1992

che modifica i dazi antidumping nell'ambito del procedimento di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di fibre tessili sintetiche di poliesteri originarie di Taiwan, della Turchia, della Romania e delle Repubbliche di Serbia e del Montenegro nonché dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e chiude il procedimento di riesame nei confronti delle importazioni di fibre tessili sintetiche di poliesteri originarie del Messico e degli Stati Uniti d'America

### IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,

previa informazione del consiglio di associazione CEE-Turchia, in applicazione dell'articolo 47, paragrafo 2 del protocollo addizionale all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia<sup>(2)</sup>,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

### A. PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3946/88<sup>(3)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre tessili sintetiche di poliesteri originarie di Taiwan, della Turchia, degli Stati Uniti d'America, del Messico, della Romania e della Jugoslavia.
- (2) Nel marzo 1990, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame presentata dall'Associazione

degli importatori di fibre tessili sintetiche di poliesteri; nello stesso periodo, sono state presentate domande di riesame anche da esportatori di questo prodotto originari del Messico, della Romania e degli Stati Uniti d'America.

- (3) Avendo deciso, previa consultazione, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare il riesame, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha deciso di procedere ad un riesame completo del regolamento (CEE) n. 3946/88 ed ha avviato un'inchiesta<sup>(4)</sup>.

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori, gli importatori e i produttori comunitari notoriamente interessati e ha dato alle parti interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

Si è riscontrato che non esistevano produttori/esportatori nelle Repubbliche di Slovenia, di Croazia e di Bosnia-Erzegovina. Pertanto, le eventuali misure antidumping conseguenti al riesame dovranno essere circoscritte alle Repubbliche di Serbia e del Montenegro, nonché all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

- (5) Gli esportatori, gli importatori e il CIRFS (Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche) hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Alcuni di essi, inoltre, hanno chiesto e ottenuto un'audizione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 49.

<sup>(4)</sup> GU n. C 230 del 15. 9. 1990, pag. 3.